



Comune di Campogalliano

Regolamento
per l'istituzione e la gestione
del registro comunale
delle organizzazioni
di volontariato

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. DEL

ART. 1. PREMESSA

Il presente Regolamento attua il Comma 2 dell' Articolo 4 della Legge Regionale 21 Febbraio 2005, n. 12, di seguito chiamata Legge, recante “*Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)*”, successivamente modificata dalla Legge Regionale n° 13 del 28/07/2006 (Art. 27) nonché le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1971 del 29 Dicembre 2006, contenente indirizzi in merito ai criteri minimi di uniformità delle procedure per la gestione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. Tali criteri possono essere applicati, nel rispetto delle peculiarità e diversità fra gli enti, per i registri comunali delle organizzazioni di volontariato.

ART. 2. SOGGETTI ISCRIVIBILI

I soggetti iscrivibili al Registro Comunale sono le Organizzazioni di Volontariato che hanno sede legale ed operano nel territorio comunale, non aventi rilevanza regionale ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 13 Febbraio 2006 che presentino contestualmente i seguenti requisiti formali e sostanziali:

- a)** Si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.

Sono quindi iscrivibili solo le organizzazioni in cui le prestazioni dei volontari, tenuto conto del complesso delle attività, sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo (con riferimento alla natura delle mansioni svolte) che quantitativo (con riferimento al numero dei volontari ed al tempo impegnato) rispetto ad eventuali prestazioni retribuite.

Con l'avvertenza che:

- le prestazioni personali non possono essere effettuate che da persone fisiche, il che esclude che possano essere iscritte nei Registri del Volontariato Organizzazioni cui aderiscono quali associati soggetti collettivi (con l'unica eccezione, ovviamente, degli organismi di collegamento e di coordinamento di cui al successivo articolo 3);
- i requisiti della spontaneità e volontarietà escludono che possano essere considerati volontari coloro che operano a titolo gratuito presso l'organizzazione non per libera scelta personale.

- b)** Siano liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta e, quindi, che operino esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'Organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari. Solidale è, infatti, ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e del territorio (*Carta dei valori del volontariato*).

Non sono iscrivibili le Organizzazioni che non svolgono direttamente attività solidaristiche ma che operano unicamente o prevalentemente in appoggio ad iniziative solidaristiche gestite da altri soggetti.

Le organizzazioni che si propongono la salvaguardia di specie animali in via di estinzione sono iscrivibili nei Registri, dato l'interesse che tale finalità riveste per la tutela e valorizzazione

della natura e dell'ambiente, contribuendo allo sviluppo e al mantenimento di un sistema sostenibile che consenta la vita delle attuali generazioni senza nulla togliere alle generazioni future.

Le Organizzazioni animaliste e zoofile sono iscrिवibili qualora valorizzino l'animale attraverso interventi di tipo educativo e/o terapeutico che abbiano l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, ovvero, nel rispetto della L.R. 27/2000 "*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*", svolgano attività di controllo efficace della popolazione canina e felina sul territorio al fine di promuovere un equilibrio tra uomo ed animale sulla base della tutela dell'incolumità delle persone (lotta alle zoonosi e alla diffusione della rabbia) e, in generale, della salvaguardia della salute pubblica.

- c)** Siano dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc.

Per le Organizzazioni a struttura semplice tale requisito è connesso alla loro stessa esistenza e non deve quindi essere comprovato. Invece, per le Organizzazioni che costituiscono articolazioni di più ampie organizzazioni nazionali o locali, l'autonomia deve essere accertata per evitare che nei registri venga iscritta un'entità priva di una propria soggettività, ma che costituisce un mero braccio operativo di un'organizzazione strutturalmente unitaria.

L'autonomia delle articolazioni di più ampie organizzazioni nazionali o locali deve quindi emergere esplicitamente dallo statuto di queste ultime o, in mancanza, deve essere attestato espressamente dalle medesime.

Detta attestazione ha valenza generale per tutte le articolazioni del medesimo livello territoriale (Sezioni provinciali, Comitati comunali, ecc.).

Qualora lo statuto delle Organizzazioni nazionali o locali non preveda una parte normativa specifica per le articolazioni, queste ultime, al fine di ottenere l'iscrizione, devono dotarsi di atto interno per l'adozione di un proprio statuto o, in via minimale e per quanto compatibile con la vita dell'articolazione stessa, per l'adozione dello statuto dell'organizzazione sopra ordinata come propria normativa interna.

- d)** Abbiano sede legale nel territorio comunale.

- e)** siano effettivamente operanti nel territorio comunale da almeno sei mesi, ivi comprese:
- le Organizzazioni che contribuiscono all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei PAESI in via di sviluppo e/o all'attuazione di attività svolte all'estero riconducibili al concetto di volontariato espresso dalla L.R. 12/2005;
 - le Organizzazioni non governative che non svolgono più attività di cooperazione internazionale ma operano solo sul territorio nazionale svolgendo attività di volontariato nell'ambito della Provincia di Modena.

Sono invece escluse le ONG che svolgono effettivamente attività di cooperazione internazionale allo sviluppo operanti ai sensi Legge n.49 del 26 febbraio 1987 e successive integrazioni, anche se affiancate da altre attività che darebbero titolo all'iscrizione.

L'operatività delle Organizzazioni di volontariato esplica il fine solidaristico delle stesse. Pertanto è necessario accertarne l'effettiva, continuata e consolidata sussistenza secondo i rispettivi scopi istituzionali, anche con il concorso degli Enti locali e di altre Istituzioni.

La previsione di almeno sei mesi di attività deve essere dunque intesa come garanzia delle attitudini e delle capacità operative delle organizzazioni richiedenti l'iscrizione, nonché della serietà e della continuità degli impegni istituzionali assunti dalle stesse.

- f)** Siano dotate di Atti costitutivi o Statuti redatti nella forma dell'Atto pubblico o della Scrittura privata registrata che prevedano, oltre agli elementi di cui alla successiva lett. g), anche i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

Pur se non espressamente indicato né nella L. 266/1991, né nella L.R. 12/2005, l'Atto costitutivo e lo Statuto devono ovviamente indicare anche la denominazione dell'Organizzazione, la sede legale, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi (art. 16 codice civile).

- g)** Siano caratterizzate per normativa statutaria e per situazione effettiva da:

g.1) Assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma. Ciò sta a significare che:

- Gli eventuali utili debbono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell'Organizzazione e non possono essere ripartiti fra gli associati.
- Gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura.
- È esclusa la possibilità di ripartire fra gli associati i beni che residuino in caso di scioglimento dell'organizzazione (utilità/remunerazione differita).
- E' opportuno precisare che le attività di prestazione di servizi rese dalle organizzazioni a favore di terzi in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici, si considerano attività commerciali e produttive marginali a condizione che detti corrispettivi non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (vedi D.M. 25/05/1995 - Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato);

g.2) Elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (membri dei direttivi, presidenti, vicepresidenti, segretari, ecc.).

Ne deriva che:

- Dette cariche possono essere conferite solo ad aderenti all'Organizzazione.
- Dette cariche possono essere attribuite dalla base associativa, ovvero in seno ai direttivi nominati dalla base associativa (presidenti, vicepresidenti, segretari).
- È esclusa la possibilità che dette cariche vengano attribuite a membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto all'organizzazione, o da soggetti interni all'organizzazione diversi dalla base associativa.
- La sostituzione all'interno degli organismi direttivi può essere ammessa solo per surrogare membri venuti a mancare in corso di mandato e dovrebbe avvenire per nomina dei primi non eletti.
- La sostituzione all'interno degli organismi direttivi di organizzazioni con costituzione complessa o degli organismi di collegamento e di coordinamento di cui all'articolo 3, può essere ammessa solo per surrogare membri venuti a mancare in corso di mandato e per nomina da parte dei soggetti competenti per l'attribuzione delle cariche.

- È ammesso che i componenti di organi di controllo (es. Revisori) e di organi arbitrali (es. Proviviri) vengano nominati dalla base associativa fra persone non aderenti all'organizzazione, a garanzia di professionalità e imparzialità.

g. 3) Gratuità delle cariche associative, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione.

g. 4) Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione.

Agli aderenti, ivi compresi coloro che ricoprono cariche associative, possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

g. 5) Obbligatorietà del bilancio, nel senso che annualmente gli organi deputati alla gestione dell'Organizzazione debbono sottoporre i rendiconti all'approvazione della base associativa, con le modalità stabilite dallo statuto dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti (Art.3 comma 3. L.266/91)

g. 6) Democraticità della struttura.

La “*democraticità*”, prevista quale requisito ulteriore rispetto alla “*elettività delle cariche*”, può essere verificata in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II del Codice Civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute.

Ciò vale in particolare per le Organizzazioni iscritte, per le quali la democraticità diventa un connotato essenziale, tanto che la stessa L. 266/1991 e la L.R. 12/2005 stabiliscono che il loro statuto preveda espressamente l'obbligatorietà della democraticità della struttura.

Per le motivazioni esposte può ritenersi dunque che l'Art. 21, Comma 3 del Codice Civile debba applicarsi alle Organizzazioni di volontariato iscritte indipendentemente da un loro riconoscimento giuridico.

Pertanto, per essere in linea con la legislazione statale, dal loro Statuto dovrà risultare espressamente, per le Delibere di scioglimento dell'organizzazione, la necessità se non dei 3/4 (cosa ottimale), comunque di una maggioranza particolarmente qualificata, che possa effettivamente garantire la democraticità dell'ordinamento interno.

Tutti gli aderenti hanno pari diritti e opportunità (es.: diritto di elettorato attivo e passivo, diritto di voto) e pari doveri. Il che comporta fra l'altro l'impossibilità di riservare l'accesso alle cariche, in tutto o in parte, a determinate categorie di aderenti; eventuali eccezioni a tale principio possono tuttavia essere necessarie per motivi giuridici (es.: minore età) o opportune per la tutela degli interessi delle categorie destinatarie dell'attività dell'Organizzazione (es.: nelle Organizzazioni che si propongono di tutelare persone affette da determinate patologie, l'accesso alle cariche associative può essere riservato in tutto o in parte ad aderenti affetti dalle patologie stesse o a loro familiari).

Secondo il concetto di parità di diritti e doveri tra soci, espresso dal Codice Civile, norme che prevedono diversità di valenza di voto sono di fatto inapplicabili in quanto ogni associato dispone di un solo voto. Ogni diversa disposizione dello Statuto è dunque da considerarsi nulla.

L'assenza di chi ricopre determinate cariche o appartiene a determinate categorie di aderenti non invalida di per sé le sedute.

Non viene vanificato l'esercizio dei diritti spettanti agli aderenti (es.: mediante convocazione di seconde sedute nello stesso giorno della prima, convocazioni inviate troppo a ridosso della data

fissata per le riunioni, espulsione non motivata degli aderenti, divieto per gli espulsi di adire l'autorità giudiziaria...).

È riconosciuto alla base associativa il diritto di ottenere la convocazione delle assemblee.

È opportuno precisare che il numero degli aderenti alle Organizzazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa (assemblea).

Se ciò si verificasse verrebbero di fatto vanificate in definitiva le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per l'assemblea, si ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori.

Le Organizzazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti almeno il doppio più uno del numero dei membri che, secondo lo Statuto delle Organizzazioni, compongono l'organo direttivo.

Data la natura delle Organizzazioni di volontariato non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

ART. 3. ORGANISMI DI COLLEGAMENTO E DI COORDINAMENTO

Sono iscrivibili nel Registro Comunale anche gli Organismi di coordinamento e collegamento comunque denominati di sole Organizzazioni di volontariato già iscritte in numero prevalente nei Registri.

Anche detti organismi debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 tranne, ovviamente, quelli incompatibili con la loro stessa natura: è ovvio infatti che quanto più sopra indicato, ad esempio, relativamente agli scopi solidaristici, alle prestazioni personali degli aderenti, agli ambiti di operatività, non può essere riferito agli organismi di cui trattasi.

ART. 4. FORMA GIURIDICA DELLE ORGANIZZAZIONI

Ai sensi dell'Art. 3, Comma 1 della L.R. 12/2005 le Organizzazioni di volontariato possono essere iscritte nel Registro qualunque sia la forma giuridica assunta e se liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile.

Fatte salve le norme di incompatibilità di cui all'Art. 3, Comma 3 della L.R. 12/2005 e all'Art. 4, Comma 6 della L.R. 34/2002, la libertà di forma riconosciuta dalla norma consente sostanzialmente di iscrivere nel Registro in oggetto:

- a) Le Organizzazioni giuridicamente riconosciute;
- b) Le Organizzazioni non riconosciute giuridicamente, siano esse costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata;
- c) Le Sezioni autonome delle organizzazioni di cui alla lett. a) o di cui alla lett. b) che, a loro volta, possono essere giuridicamente riconosciute, ovvero costituite con Atto notarile, con Scrittura privata registrata o con Atto dell'organo competente dell'Organizzazione nazionale o regionale di riferimento;
- d) Le Fondazioni a base associativa costituita da persone fisiche, cioè quelle la cui normativa statutaria preveda, al di là della definizione formale, organi esecutivi nominati dalla base associativa e modalità di funzionamento proprie delle associazioni.

Come affermato anche con parere del Consiglio di Stato - Sez. I, n. 739 del 25 maggio 1994, non possono essere iscritte nel Registro i soggetti aventi natura pubblica, stante il riferimento alla normativa del Codice Civile di cui all' Art. 3 - Comma 3 della Legge 266.

ART. 5. ISCRIZIONE

Il Comune provvede ad iscrivere le organizzazioni di volontariato nel registro comunale secondo le seguenti modalità:

- d'ufficio, quelle organizzazioni che, già iscritte nei registri regionali e provinciali hanno sede nel territorio comunale o vi operano da almeno sei mesi;
- su richiesta, le organizzazioni che, pur non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

La tenuta del Registro comunale è affidata all'Ufficio Servizi Sociali.

La domanda di iscrizione redatta in carta semplice ai sensi dell' Art. 8 della L. 266/1991 secondo apposito modello (allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione deve essere indirizzata al Sindaco.

La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

1) - NORMATIVA INTERNA DELL'ORGANIZZAZIONE E PRECISAMENTE:

- 1.a)* Per le Organizzazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente.
- 1.b)* Per le Organizzazioni costituite con Atto notarile, copia - anche non autenticata - dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente. Qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la Scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo Statuto vigente.
- 1.c)* Per le Organizzazioni costituite con Scrittura privata registrata, copia - anche non autenticata - della Scrittura stessa recante lo Statuto vigente. Qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la Scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo Statuto vigente, unitamente a copia dell'Atto costitutivo non necessariamente registrato.

Le modifiche statutarie e/o della sede legale devono essere comunicate al Comune (a mano o tramite Raccomandata A.R.) entro 45 giorni dalla formalizzazione.

Le articolazioni locali di Organizzazioni nazionali non costituite né con Atto notarile né con Scrittura privata registrata e non dotate di proprio Statuto, debbono inviare l'Atto con cui l'organo competente dell'Organizzazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello Statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della Scrittura privata registrata con cui l'organo competente delle articolazioni locali hanno adottato lo Statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo Statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle articolazioni locali, queste ultime debbono inviare inoltre dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale.

2) - ELENCO NOMINATIVO DELLE PERSONE CHE RICOPRONO CARICHE ASSOCIATIVE

Le modifiche delle cariche associative devono essere comunicate al Comune (a mano o tramite Raccomandata A.R.) entro 45 giorni dalla formalizzazione.

3) - RELAZIONE DETTAGLIATA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ORGANIZZAZIONE CHE EVIDENZI TRAL'ALTRO:

3.a) L'ambito solidaristico in cui opera l'Organizzazione.

3.b) L'effettiva operatività di almeno sei mesi secondo i fini istituzionale e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari.

3.c) Il fatto che l'Organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa.

4) - GLI ORGANISMI DI COLLEGAMENTO E COORDINAMENTO DEBBONO INOLTRE ALLEGARE L'ELENCO DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI ADERENTI.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione.

Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro il Comune verifica il possesso dei requisiti di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli Enti locali e ad altre Istituzioni.

Il procedimento di iscrizione si conclude con Atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini.

Le associazioni iscritte unicamente al Registro Comunale acquisiscono titolo ai soli fini di :

- accedere ai contributi erogati dai Comuni
- accedere a rapporti convenzionati con gli stessi Comuni
- accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi Comuni
- accedere alla riduzione dei contributi locali.

ART. 6. CANCELLAZIONE

La cancellazione dal Registro comunale è disposta con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni dall'assunzione alla Provincia e all'organizzazione interessata.

Cause della cancellazione sono:

1. Richiesta della stessa Organizzazione iscritta;
2. Riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione (vedi art. 17 L.R. 12/2005), previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
3. Mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
4. Mancata comunicazione di variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto e/o sede legale, entro i termini di cui al punto 1 dell'articolo 5), previa valutazione delle motivazioni.

Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

ART. 7 REVISIONE

Il Registro comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione viene svolta di norma ogni tre anni a partire dall'anno 2007 con modalità che verranno disposte dall'Amministrazione Comunale, che darà comunicazione dell'esito alla Provincia.

(FAC-SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 266/91)

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1
41011 CAMPOGALLIANO MO

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
e residente a _____ Prov. _____ Via _____
in qualità di Presidente (o legale rappresentante) dell'Organizzazione (*esatta denominazione ed
eventuale acronimo*) _____

C H I E D E

che la stessa sia iscritta nel Registro Comunale delle Organizzazioni di Volontariato del Comune di Campogalliano ai sensi della Legge Regionale 21 Febbraio 2005, n. 12.

A tal fine allega alla presente istanza:

- a) copia dell'Atto Costitutivo;
- b) Copia dello Statuto vigente;
- c) Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
- d) Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Organizzazione;
- e) Elenco di tutte le Organizzazioni aderenti (*solo se il richiedente è un organismo di collegamento e coordinamento di altre Organizzazioni*).

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 45 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA inoltre quanto segue:

- che l'Organizzazione (*denominazione estesa ed eventuale acronimo*) _____

_____ Codice Fiscale _____
ha sede legale a _____ Cap _____ Prov. _____
Via _____ tel. _____ / _____
fax _____ / _____ e-mail _____
sito Internet _____

- che l'organizzazione è stata costituita il _____

- che ha la seguente natura giuridica:
 - Organizz. con personalità giuridica |_ |
 - Organizz. costituita con atto notarile |_ |
 - Organizz. costituita con scrittura privata registrata |_ |
 - Sezione locale di Organizzazione naz.le/reg.le |_ |
(specificare quale) _____

Livello territoriale in cui l'associazione svolge la propria attività:

- Comunale
- Unione di Comuni
- Altro
(specificare quale) _____

- che svolge la seguente attività (*descrizione sintetica della/e attività*) _____

- che per fini istituzionali gestisce le seguenti strutture (*indicare numero e tipologia*)

- che il totale degli aderenti all'Organizzazione è n. _____

- che il totale degli aderenti che svolgono attività di volontariato è n. _____
 loro mansioni _____

- che il totale dei volontari non aderenti è n. _____
 loro mansioni _____

- che il totale dei lavoratori retribuiti (*dipendenti e/o prestatori d'opera*) è n. _____
 loro mansioni _____

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la norma statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a (*indicare nominativo e recapito telefonico di un/una referente*) _____

Distinti saluti.

Data _____

IL PRESIDENTE
(O LEGALE RAPPRESENTANTE)